

ANNALI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRETTI DA AUGUSTO BARBERA E ANDREA MORRONE

LA FORMA DELLE FONTI,
LA SOSTANZA DEI DIRITTI

È POSSIBILE UNA “TEORIA DELLE
FONTI” NELLA PLURALITÀ DELLE
“CARTE DEI DIRITTI”?

A CURA DI
ALBERTO ARCURI
ANDREA MORRONE

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCLV

ANNALI
DI
DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRETTI DA
AUGUSTO BARBERA E ANDREA MORRONE

Direzione

Augusto Antonio Barbera (Emerito dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Andrea Morrone (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Comitato scientifico

Armin von Bogdandy (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg)
Chiara Bologna (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Ana Maria Carmona Contreras (Universidad de Sevilla)
Corrado Caruso (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Marcello Cecchetti (Università di Sassari)
Edgar Corzo Sosa (Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM)
Thierry Di Manno (Université de Toulon)
Caterina Domenicali (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Federico Fabbrini (Dublin City University)
Tomaso F. Giupponi (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Marco Goldoni (University of Glasgow)
Maria Pia Iadicicco (Università della Campania "Luigi Vanvitelli")
Marta Morvillo (University of Amsterdam)
Diletta Tega (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Redazione

Alberto Arcuri (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Francesco Medico (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

A CURA DI
ALBERTO ARCURI E ANDREA MORRONE

LA FORMA DELLE FONTI, LA SOSTANZA DEI DIRITTI

È POSSIBILE UNA “TEORIA DELLE FONTI”
NELLA PLURALITÀ DELLE “CARTE DEI DIRITTI”?

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Fondazione Bologna University Press
via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISBN 979-12-5477-796-1
ISBN on line 979-12-5477-797-8
DOI 10.30682/sg355
ISSN 2283-7396

info@buponline.com
www.buponline.com

Impaginazione: DoppioClickArt (Bologna)

Prima edizione: maggio 2026

INDICE

<i>Presentazione</i>	7
<i>Introduzione al dibattito. Traccia per una discussione</i> ALBERTO ARCURI, ANDREA MORRONE	9
RELAZIONI DI BASE	13
ANTONIO RUGGERI <i>Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione</i>	15
ROBERTO BIN <i>Giuristi senza fonti?</i>	41
INTERVENTI	47
ALBERTO ARCURI <i>La penna e la spada. Il (plus-)valore della “forma” delle fonti del diritto</i>	49
PAOLO BONINI <i>Il decreto-legge, il sistema delle fonti e la forma di governo: dal “monocameralismo” al “monosedismo”</i>	63
ANDREA CARDONE <i>Una “teoria delle fonti” non solo è possibile, ma è anche necessaria</i>	73
CORRADO CARUSO <i>Blocco di costituzionalità, integrazione dei parametri e processo federale europeo</i>	91
EDOARDO CATERINA <i>La doppia parametricità nello Stato membro: appunti a partire da alcuni “casi paralleli” in Italia e in Germania</i>	115

MARILISA D'AMICO	
<i>Il "sistema" delle fonti fra Carte e Corti</i>	123
VINCENZO DESANTIS	
<i>Fonti "informali" e dialogo tra le Corti nella crisi dell'ordinamento</i>	135
GIOVANNI DI COSIMO	
<i>Confini contesi. Fonti del diritto, carte dei diritti, regolazione privata</i>	151
PIETRO FARAGUNA	
<i>Granital is not dead</i>	157
SILVIA FILIPPI	
<i>Una duplice crisi? Teoria delle fonti e giustizia costituzionale</i>	169
GIOVANNI GUIGLIA	
<i>La rilevanza della Carta sociale europea e delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali secondo la Corte costituzionale italiana</i>	179
MARIA PIA IADICICCO	
<i>Presidiare la forma delle fonti e del potere. Considerazioni attorno alla recente riforma della sicurezza pubblica</i>	193
MIRIANA LANOTTE	
<i>Oltre la teoria nazionale delle fonti: due itinerari europei come segnali di metamorfosi</i>	203
VALERIA MARCENÒ	
<i>Perché è ancora necessario avere (e difendere) una teoria delle fonti</i>	215
FRANCESCA PARUZZO	
<i>Tra tutela dei diritti e nuove forme di produzione normativa</i>	225
FEDERICO PEDRINI	
<i>Norme, fonti e interpretazione tra teoria e pratica del diritto</i>	237
FRANCESCA POLACCHINI	
<i>Le dinamiche della forma (e delle sue elusioni) nel sistema dei controlli. Il caso paradigmatico dei regolamenti del presidente del Consiglio dei Ministri</i>	251
BEATRICE SBORO	
<i>Il contributo del legislatore alla funzione ordinante delle Corti</i>	263
GIULIA VASINO	
<i>Tracce di sistematizzazione dal sindacato accentrato di costituzionalità nell'epoca della confusione delle fonti e dei rimedi</i>	273

TRACCE DI SISTEMATIZZAZIONE DAL SINDACATO ACCENTRATO DI COSTITUZIONALITÀ NELL'EPOCA DELLA CONFUSIONE DELLE FONTI E DEI RIMEDI

Giulia Vasino*

1. Alla ricerca di un antidoto al crescente disordine: presupposti teorici di una riflessione a partire da “La forma delle fonti”

Uno dei filoni argomentativi portanti del dibattito oggi condotto ha alla base la nota questione della “forma” delle fonti contrapposta alla “sostanza” delle tutele: un tema su cui oramai pare snodarsi una lettura polarizzata anche da parte di chi “maneggia” il sistema da anni. Nonostante la riflessione si estenda alla dimensione sovranazionale ed euro-unitaria – aprendo così la lente di analisi alla pluralità di fonti che complicano la nostra piramide classica, cambiandone il volto, e alle sedi di tutela che si ergono a *enforcers* in competizione nella garanzia dei diritti fondamentali e dell'applicazione del diritto – il nodo critico rimarrebbe se, in questo percorso di moltiplicazione di luoghi, attori e voci, si stia assistendo a una complessità che presenta un livello di disordine “preoccupante”. Il descritto timore deriverebbe proprio dal fatto che si sarebbe oramai dinanzi a un sistema giunto non solo a fissare diversi livelli di tutela non sempre dotati da un ordine di chiara “prelazione” garantistica ma, soprattutto, mosso internamente da una logica di massimizzazione dell'effettività (in senso critico BIN 2020). Lo stesso parrebbe così aver acquisito una sua definitiva configurazione e ragion d'essere attraverso la confusione di concetti correlati ma profondamente differenti quali “validità” ed “effettività” della norma; violazione ed inattuazione; attuazione e applicazione (MORRONE 2024a). Quindi, in sintesi: un disordine districabile con difficoltà (FABRIZZI-PICCIRILLI 2024, 4) a causa della sua peculiare capacità di creare non solo una pluralità di livelli normativi e giurisdizionali stratificati ma di mettere in discussione, oramai, i presupposti teorici posti alle fondamenta.

Un invito a rimettere ordine, a rispettare l'infungibilità fra forma e sostanza, fra natura originaria della fonte e struttura costituzionale, emerge dal recente lavoro di

* Università di Urbino “Carlo Bo” (giulia.vasino@uniurb.it).

Alberto Arcuri, sulla base dei seguenti assunti: 1) deve permanere un criterio ordinatore ma, soprattutto, deve esistere il mantenimento di un ordine strutturale che sia informato al principio democratico della sovranità popolare e al principio liberale della sottoposizione del potere al diritto. Inoltre, dovrebbe esserci una valenza prescrittiva nel canone di sistematizzazione delle fonti in forza dell'insolubile rapporto fra organizzazione del potere e modo in cui esso si manifesta (diritto). Le fonti sono gli strumenti operativi di questo rapporto e non possono essere quindi che pedissequa espressione di quell'assetto; 2) è necessario mantenere ferma l'idea che sia indispensabile vincolare la produzione del diritto al rispetto di regole predeterminate, informate al principio della separazione dei poteri; 3) la nozione di fonte del diritto che è prevalsa è quella che predilige una visione oggettiva e astratta, un assunto che tende, in ultima battuta, a separare l'atto dal fatto posto: la norma.

Si tratta di elementi che sono strettamente intrecciati ma ovviamente non si sovrappongono. Da tale presupposto discenderebbe, quindi, la conclusione per cui l'effettività della norma giuridica è secondaria e conseguenziale alla forma: la forma determina la validità, identificando ciò che è idoneo a produrre diritto valido, appunto (ARCURI 2024, 35). Ma la "forma" dell'atto non è "asettica", poiché nasconde un significato sostanziale, essendo manifestazione del potere a cui soggiace. È una espressione articolata, mediata e vincolata di un potere. In questo quadro, in conclusione, la forma acquisirebbe un *surplus* di significato prescrittivo perché costituisce il modo attraverso cui il potere si concretizza. Inoltre, anche i criteri di applicazione delle norme giuridiche sarebbero frutto di un processo di integrazione politica: sono situati e non mutuabili.

Ora, di fronte a tali punti fermi, appare difficilmente contestabile che nel panorama attuale vi sia uno scontro fra dimensioni che presenta, sotto il profilo soggettivo, il protagonismo dei giudici chiamati a esercitare una presunta funzione di inveroamento-attuazione in una società caratterizzata da un "ipercinetismo" dei bisogni (MORRONE 2024b, 141); e, sotto la prospettiva oggettiva, che tenderebbe sovente a interpretare ogni silenzio come inattuazione di un principio dotato di una sua automatica prescrittività, derivante dalla Costituzione e dai suoi fini positivi e rafforzato dal diritto euro-unitario e sovranazionale, a cui attingere prontamente in un'ottica di massimizzazione delle garanzie. Si ripiegherebbe, dunque, interamente sull'effettività nel momento in cui i valori "inattuati" incontrano le "istanze contemporanee" e le nutrite domande di diritto.

D'altronde, la centralità di tale paradigma è stata sottolineata (MORRONE 2024b, 140) anche nella dibattuta sent. n. 238 del 2014, laddove si è affermato che il diritto al giudice «richiederebbe una tutela effettiva dei diritti dei singoli» in continuità con l'art. 19 TUE il quale prescrive che gli Stati membri sono obbligati ad individuare rimedi che assicurino una «tutela giurisdizionale effettiva»: un principio che è stato poi definito dalla CJUE come «elemento qualificante dello Stato di diritto» (sentt. su Polonia e Ungheria, 6 febbraio 2022, C-157/21 e C-156/21).

In un contesto in cui si ravvisa, dunque, un diffuso e acclarato *favor* del giudice nazionale (costituzionale e non), euro unitario e di Strasburgo per la massimizzazione dell'effettività della tutela dei diritti, con un prepotente sfumatura verso un concetto di garanzia “ad ogni costo” (ricordata e dibattuta ampiamente in vari scritti dottrinari, fra cui si ricordano soltanto, per ragioni di essenzialità, MORRONE 2019; RUGGERI 2020; SILVESTRI 2020; ZANON 2021), la quale contribuisce, all'apparenza, a esacerbare la complessità delle fonti e dei rimedi, una lente di lettura che appare interessante è costituita dalle indicazioni esulanti dalla specificità della questione *sub iudice* emergenti nella parte motiva di quelle decisioni del nostro organo di garanzia costituzionale.

Osservati non più come percorsi argomentativi in sé compiuti ancorché isolati ma come tasselli di una trama unitaria il cui filo è costituito dalla preponderanza della ottimizzazione della tutela, essi possono essere qualificati quali tappe di una sistematizzazione dei canoni emergente nel ragionamento del giudice costituzionale, in opposizione a quella apparente deriva di una giustizia delle leggi interamente modellata sui valori e sull'attuazione per via pretoria ma dimentica di alcun argine processuale (CARTABIA 2013). Si tratterebbe, quindi, di tracce, forse disseminate in modo non consapevolmente unitario le quali, tuttavia, possono essere lette come frammenti normativi di un'architettura che cela dei criteri ordinatori in fase di costruzione e riadattamento.

Questa aspirazione verso un ordine rinnovato – ma non nuovo – può forse cogliersi guardando in due direzioni: da un lato, mantenendo una prospettiva più “interna”, avente ad oggetto quella giurisprudenza in cui andrebbero a configurarsi le limitazioni all'attivismo “a versi sciolti” del giudice costituzionale, resa soprattutto in ambito penalistico e in sfere eticamente sensibili *lato sensu*; sia alla luce di un'ottica “esterna”, cioè laddove il collegio si trovi ad esprimersi sul concorso delle fonti e dei rimedi fra dimensione nazionale e unionale, in particolare nei noti e discussi casi di “doppia pregiudizialità”. Si tratta, ovviamente, di tentativi di ri-sistematizzazione che attengono prima di tutto ai rimedi – e alle modalità di esercizio degli strumenti a disposizione – e che solo secondariamente impattano sulle fonti, sulla separazione dei poteri e sulla distinzione fra i diversi livelli normativi.

2. Una prospettiva interna: la ri-definizione dei confini rimediali improntata al valore nella giurisprudenza costituzionale in ambito penalistico ed eticamente sensibile

Con la prima prospettiva (interna) si fa riferimento a quegli elementi che si manifestano, in primo luogo, sin dalla decisione n. 236 del 2016 fino alle sfumature emergenti nel filone in cui la Corte affronta la questione delle sanzioni amministrative “sostanzialmente punitive” e sulla necessità della loro proporzionalità

(VIGANÒ 2021; PINARDI 2021). L'elemento di innovatività emergente all'interno del nuovo filone "creativo" dell'organo di garanzia attiene, com'è ormai largamente noto, alla relativizzazione della esistenza di una soluzione costituzionalmente imposta quale *conditio sine qua* dell'addizione in favore della sufficienza di una più blanda ma maggiormente efficace individuazione di una grandezza normativa già esistente nell'ordinamento (RUOTOLO 2020; ID. 2021) e dotata di un sufficiente "rapporto di prossimità" con la disciplina viziata (da ultimo, *ex multis*, cfr. sentt. 46/2024 e 39/2025).

Questo scivolamento "a ribasso" dei vincoli processuali autoimposti, dichiaratamente mosso dall'esigenza di superare il binomio paralizzante inerzia parlamentare-vuoto normativo, appare, tuttavia, tutt'altro che *dis-ordinato*, almeno nello sviluppo successivo, come sembrano aver dimostrato le decisioni aventi ad oggetto proprio la proporzionalità delle sanzioni amministrative. La pronuncia n. 185 del 2021, in particolare, sembrava distinguersi anche per aver fatto trapelare un *vademecum* decisorio emergente nella *pars construens*. Nella stessa la Corte asseriva di non essere tenuta «in linea di principio» ad arrestare il proprio intervento in presenza del timore della carenza regolatoria che andrà a prodursi, data la centralità che il ruolo dei giudici svolgerà nella fase successiva e la speranza di un tempestivo intervento ricostruttivo da parte delle Camere. Secondo questa dizione, il problema del vuoto si sarebbe palesato, invece, solo in presenza di lacune qualificate come «insostenibili per i diritti interessati dalla norma incisa» ovvero qualora «ne derivasse una *menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività* rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali (corsivo aggiunto)», stante soprattutto il fatto che, in materia penale, anche un pronto intervento legislativo volto a ricucire il tessuto ordinamentale avrebbe carattere irretroattivo.

È in questa ipotesi – la quale, comunque, parrebbe assumere, nella descrizione della Corte, un carattere non ordinario ma eventuale – che si potrebbe/dovrebbe far legittimamente ricorso in via residuale ai punti di riferimento normativi disseminati nell'ordinamento giuridico. Soffermendosi su questa descrizione contenuta nella parte motiva, e ripresa anche nella sent. n. 40/2023, si potrebbe immaginare che, se la stessa si reputasse tassativa, e, dunque, non una mera formulazione di stile, la Corte intendesse dettare *pro futuro* delle ulteriori linee orientative che creino una connessione fra intervento e violazione di obblighi sovranazionali. Si assisterebbe, dunque, alla fissazione di "presupposti all'interno del presupposto" che appaiono tutto fuorché blandi perché tenderebbero a restringere ulteriormente le condizioni materiali dell'intervento "a rime libere", circoscrivendolo alle circostanze in cui siano presenti: 1) la menomata protezione ossia – si presume – un'assenza totale ovvero una manifesta insufficienza della tutela apprestata; 2) un bene di primario rilievo; 3) una violazione conseguente di vincoli costituzionali e sovranazionali. Un pacchetto

di regole che, se applicato pedissequamente, renderebbe molto più vincolato l'interventismo garantistico della Consulta.

Questa riaffermazione di razionalità apparirebbe una traduzione concreta ancorché evoluta di quelle riflessioni dottrinarie le quali, pur ammettendo che la natura anfibologica dell'organo e la peculiarità dell'oggetto del sindacato diano luogo a un affievolimento di quel «vincolo giuridico che l'ordinamento processuale attribuisce alle condizioni e ai presupposti dell'azione», ritengono che la fissazione di regole «predeterminate o determinabili» rimarrebbe comunque una priorità dello stesso organo di garanzia (CATELANI 1994, 436; ANGIOLINI 1995; PIZZORUSSO 1996; ROMBOLI 1996;).

Quindi, in sintesi, emergerebbe una sistematizzazione delle forme, almeno sotto il profilo dei vincoli dell'intervento, che si sostanzierebbero non solo in una mera logicità intrinseca delle pronunzie, ma, più concretamente, nella enucleazione di precisi criteri all'interno della parte motiva. E, dall'altro, si confermerebbe quella tesi "minimalista" per cui, anche in presenza di un'urgenza di elevata entità, la potenziale addizione per via pretoria presenterebbe dei limiti strutturali non aggirabili poiché risulterebbe supportabile solo in relazione a una porzione estremamente esigua dell'ordinamento: ossia laddove la soluzione correttiva richieda, comunque, un intervento chirurgico, mosso dunque dalla finalità di ovviare ad un'urgenza garantistica non rinviabile ma circoscritta (su cui ripone l'accento LUCIANI 2023, 198 e ss.). Nelle circostanze in cui, infatti, appaia necessaria un'azione ricostruttiva su larga scala, la Corte non esita a ripiegare su formule decisorie più aderenti al suo armamentario tradizionale.

I recenti sviluppi giurisprudenziali in sfere eticamente sensibili, come dimostrano i casi concernenti il fine vita e la filiazione per le coppie omogenitoriali, sembrerebbero confermare questo *trend*. Nella sent. n. 66 del 2025 la Corte costituzionale, ponendosi sulla scia della decisione n. 135 del 2024, si è dovuta riconfrontare con lo spinoso tema delle condizioni legittimanti che consentirebbero, ai sensi della disciplina correttiva tracciata a partire dalla decisione 207/2018 e adagiata sulla base normativa offerta dalla l. n. 219/2017, di aver accesso al suicidio assistito.

Da un canto, i dubbi sollevati dal rimettente vengono dissipati alla radice dall'organo di garanzia per via ermeneutica, mediante l'individuazione dell'erroneo presupposto argomentativo su cui si fondava l'intera questione di legittimità costituzionale: la mancata sovrapponibilità fra la condizione soggettiva di coloro che già usufruiscono di un trattamento di sostegno vitale e coloro che dovrebbero inevitabilmente subirlo sulla base di un'indicazione medica.

Nell'offrire rassicurazioni, in forza dell'art. 3 Cost., circa la parità fra i requisiti soggettivi summenzionati rispetto alla libertà all'autodeterminazione nella fase finale della propria esistenza, la decisione non perde occasione, tuttavia, di "serrare i ranghi" nel momento in cui si vada a prefigurare la possibilità di un'estensione ad altre categorie di malati terminali giacenti in condizioni materiali non equiparabili,

poiché beneficiari di trattamenti «necessar[i] ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente».

Nel fuggire, dunque, l'avvicinarsi di quella pericolosa *slippery slope* prospettata sin dai primi commentatori della Cappato I, l'organo di garanzia sembra chiarire l'assenza di alcun intento di creare una disciplina *ex novo* per via pretoria che individui un corretto bilanciamento fra diritto alla vita e mantenimento di un salvacondotto solidaristico nei confronti delle persone vulnerabili, da un lato, e diritto ad una morte dignitosa, dall'altro. Cogliendo così all'apparenza l'(ennesima) occasione per chiarire l'assenza di forzature che possano riconfigurare *ad libitum* i confini di un diritto fondamentale di nuovo conio, mediante la consueta argomentazione della centralità della discrezionalità legislativa, il collegio pare far trapelare con malcelata risolutezza, ancora una volta, la non fungibilità fra soggetti, sedi e rimedi. Si esclude così implicitamente che la responsività all'urgenza della tutela sostanziale possa in realtà in alcun modo compromettere la *forma* tipica della produzione normativa.

Questa scissione fra risposta giurisdizionale ad un'esigenza garantistica di rilievo modellata sul caso concreto e riforma organica della disciplina per via legislativa appare disvelarsi, in modo ancora più patente, nella recente decisione n. 68 del 2025 avente ad oggetto il riconoscimento dello stato di figlio al minore nato da PMA all'estero da parte della madre intenzionale che si è assunta la responsabilità dell'intero percorso procreativo (RUGGERI 2025).

La dichiarazione di illegittimità del combinato disposto che conduce alla cancellazione dall'atto di nascita della madre intenzionale viene costruito su due elementi: in primo luogo, la centralità che il consenso e l'assunzione di responsabilità nei confronti della pratica fecondativa assumono nell'intero impianto normativo della l. n. 40, come anche ribadito nella controversa decisione n. 161 del 2023 e, in particolare, nelle sentt. 32 e 33 del 2021, decisioni che fungono da presupposto monitorio della attuale decisione di accoglimento.

Inoltre – e soprattutto – diviene protagonista la crucialità della protezione accordata dalla Costituzione nei confronti del minore, delineata quale bene di rilievo superiore che andrebbe ad unire, con un ordito invisibile ma coerente, il vaglio del giudice costituzionale nel tempo. Tale sindacato, concernente disposizioni varie riguardanti la filiazione anche ben oltre la procreazione medicalmente assistita, si sarebbe andato a configurare quale opera di “pulizia” e integrazione costituzionale. Esso ha infatti interessato alcune delle discipline più irragionevoli mediante il progressivo riconoscimento dell'interesse morale e materiale del minore sin dal periodo storico (1998) in cui sussisteva un vero vuoto normativo ma emergeva un ricorso costante a tali pratiche fecondative all'ombra della reticenza legislativa.

La summenzionata aspirazione, unita alla valorizzazione ulteriore della unicità e identità del nato, sembra trovare un ostacolo nella recente sentenza: la norma censurata, impendendo *ab origine* la delineazione di un rapporto con la madre che ha

espresso la propria volontà al procedimento procreativo, andrebbe a pregiudicare proprio l'edificata tutela nei confronti del figlio.

La sussistenza delle condizioni sopra delineate per legittimare l'azione garantistica invocata dal rimettente non solo sembra essere ribadita indirettamente dalla Consulta nello svolgimento del suo *iter* logico ma ricordata anche in alcuni passaggi fondamentali.

Da un lato, infatti, di fronte alla necessità di «individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale», riducendo così quel «divario tra realtà fattuale e realtà legale», l'organo chiarisce l'inadeguatezza della disciplina già esistente concernente l'adozione in casi particolari; e, dall'altro canto, osserva come, specularmente, la rimozione dell'impedimento al riconoscimento della madre intenzionale scaturente dall'art. 8 della l. n. 40/2004 “che creerebbe un *vulnus* all'interesse del minore” non consista in un'operazione ablativa idonea a sbilanciare gli equilibri fra due beni costituzionali in opposizione.

Quasi anticipando le critiche opponibili al suo intervento correttivo, la Consulta sembra ricordare, *in primis*, l'assenza di alcun intento di ridefinizione dei rapporti di filiazione per via giurisprudenziale. In secondo luogo – soprattutto – sembra trarre forza argomentativa dalla consapevolezza di voler effettuare un'operazione qualificabile, se non a costo zero, come intervento “a basso costo” in termini di interessi coinvolti. Il collegio ribadisce, infatti, come la correzione del giudice delle leggi non crei uno sbilanciamento a detrimento di alcun bene contrapposto, diversamente dall'ipotesi della surrogazione, laddove si prospetterebbe la più delicata e opposta necessità di tener conto dell'interesse dello Stato a disincentivare una pratica illegale e considerata lesiva della dignità della donna (12.1 del Considerato in diritto).

3. Una prospettiva esterna: sistematizzazione del concorso fra rimedi e massimizzazione dell'effettività della tutela nel sistema di garanzia multilivello

Quando invece si predilige una prospettiva più esterna (nel senso sopraindicato) si fa riferimento a quella più recente giurisprudenza in cui l'organo giurisdizionale non solo torna ad indugiare sull'annosa questione della doppia pregiudizialità ma pare cogliere l'occasione per fare ordine e chiarezza proprio sul tema del concorso dei rimedi e delle fonti, abbandonandosi ad un registro argomentativo dai toni didattici e, a tratti, quasi manualistici.

Si allude, in primo luogo, alla decisione n. 15/2024. In essa, come è noto, la Corte riunisce un conflitto di attribuzione e una questione in via incidentale avente ad oggetto il giudizio antidiscriminatorio (*ex* art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011). L'intrinseca vocazione garantistica di quest'ultimo avrebbe delineato una disciplina in cui il giudice disporrebbe di strumenti straordinari per reprimere tempestivamente

«discriminazioni ingiustificate e intollerabili alla luce del principio di eguaglianza scolpito nell'art. 3 Cost.». Tale scopo, insito dell'impalcatura normativa di tale opzione, andrebbe dunque a configurare un diritto assoluto nei confronti della vittima, configurando così un giudizio interamente "funzionalizzato" all'eliminazione della disparità di trattamento che si fa forte di strumenti processuali *sui generis*. Quest'ultimi consentirebbero al giudice la cessazione della violazione qualsivoglia sia la fonte da cui essa scaturisce: non solo, dunque, qualora essa origini da un provvedimento amministrativo ma anche da una norma regolamentare regionale, come nel caso di specie. Da qui, dunque, l'infondatezza, sotto questo specifico profilo, del conflitto sollevato dal Friuli Venezia Giulia. La Regione lamentava infatti l'esubero dei poteri giudiziali nel momento in cui veniva ordinata la modifica del regolamento regionale, adducendo la motivazione che il soggetto avesse opportunamente individuato la fonte della discriminazione, la quale sarebbe permasa nell'ordinamento e destinata ad essere applicata ad un numero potenzialmente identico di casi analoghi.

Una prospettiva differente, tuttavia, emergerebbe nel momento in cui, come nel caso esaminato, il regolamento presenterebbe dei vizi meramente identici a quelli contenuti nella legge che esso stesso sostanzialmente riproduce. Nel momento in cui l'ottica di analisi "risale" il sistema delle fonti, l'organo di garanzia riconosce l'opportunità delle ragioni addotte dalla Regione ricorrente, ammettendo come, nel momento in cui la violazione di un principio cardine del sistema costituzionale quale il principio di uguaglianza origina dalla legge, la razionalità del sistema imponga la primarietà logica e cronologica della risoluzione della questione di costituzionalità.

Si risolve così, al contempo, il conflitto e si sposta d'emblée il sindacato nell'altra sede di giudizio.

Il protagonismo che assume progressivamente la fonte e la sua ineludibile tipicità nello sviluppo argomentativo prescelto dalla Corte porta con sé, ovviamente, la conseguente questione dei rimedi. Se, nell'intreccio fra conflitto e giudizio di legittimità, la soluzione a cui il giudice perviene risulta concatenata e consequenziale, la riflessione sulla legge – capace, al contempo di porsi in contrasto con un principio costituzionale e con il diritto dell'UE – apre ad una duplice prospettiva rimediale: quella della disapplicazione (*rectius* non applicazione) della norma viziata in contrasto con la disciplina unionale (in part. l'art. 11 della direttiva 2003/109/CE), che il Tribunale ordinario ha effettivamente seguito, e quella più "radicale" della sollevazione della questione di costituzionalità con i suoi potenziati effetti *erga omnes*.

In sintesi, parrebbe riaffacciarsi così, nell'orizzonte argomentativo della Corte, lo spettro del dualismo, sia sotto il profilo dei rimedi sia, – soprattutto – degli ordinamenti.

Da un lato, infatti, si ribadisce la pacifica convivenza fra due vie di soluzione parallele e non escludenti: la prima obbedirebbe al principio cardine del rapporto fra norma interna e norma euro-unitaria ed è finalizzata ad attuare una neutralizzazione degli effetti della norma viziata, depotenziata alla radice dall'affermazione del diritto

unionale; la seconda risponde ad una crisi delle certezze ordinamentali ed è quindi pensata e proiettata verso una efficacia *pro futuro* ed *erga omnes* del problema.

Dimostrando, così, come «il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale non siano in contrapposizione tra loro, ma costituiscano un concorso di rimedi giurisdizionali, [il quale] arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali [...]» (corsivo aggiunto), la Corte ritorna sulla coesistenza armonica di due strade giudiziali idonee a convivere come due vie parallele destinate a non incontrarsi mai ma proiettate, con intensità e funzioni diverse, verso il medesimo fine: la neutralizzazione della violazione prodotta dalla norma interna nei due orizzonti ordinamentali di riferimento.

Se, infatti, la opportuna disapplicazione effettuata del giudice assolverebbe al consolidato principio di diretta affermazione del primato delle norme unionali, impedendo così «che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale» (sent. n. 170 del 1984), la sollevazione della questione di costituzionalità manterrebbe la sua piena ragion d'essere in una prospettiva valoriale interna che si oppone alla permanenza di norme non conformi ai principi costituzionali, scongiurandone i noti rischi di una successiva applicazione. La dichiarazione di legittimità costituzionale offrirebbe quindi un “*surplus* di garanzia” sotto il profilo della certezza e della uniformità applicativa evitando così che, «per mancata contezza della predetta incompatibilità o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente», le disposizioni incompatibili continuino, alla stregua di mine vaganti nell'ordinamento, a poter essere potenzialmente utilizzate.

Si rileva, dunque, come la obbligatorietà della questione di legittimità costituzionale non sia dovuta soltanto alla peculiarità del giudizio (avente per di più ad oggetto un regolamento sostanzialmente riproduttivo di un vizio della legge) ma sia necessaria a «rimuovere il fattore genetico della discriminazione» pervenendo in tal modo «alla rimozione dall'ordinamento, con l'efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell'Unione europea».

Nel posizionarsi su una visione di pacifica compresenza ma non intercambiabilità dei rimedi a disposizione, la decisione, di indubbio valore «pedagogico» (BARBARE-SCHI 2024, 4), non aggiunge nulla, nel merito, rispetto al noto precedente del 2017. Essa tuttavia sembra accogliere una sfumatura in cui l'insistenza sul concorso paritario fra rimedi pare celare una logica il cui significato ultimo risiederebbe proprio nella capacità degli stessi di massimizzare l'efficacia garantistica degli strumenti a disposizione senza in alcun modo stravolgere «l'ordinato funzionamento del sistema delle fonti interne» ma, anzi, ribadendone la sua monolitica immodificabilità e imperituro senso.

Il lascito della sentenza, infatti, sembra proprio essere quello di puntellare la cornice, riportando un sistema sempre più ipertrofico di fonti e di sedi di tutela

dei diritti verso i suoi presupposti e assetti originari, mai evidentemente affievolitisi all'interno di un quadro complesso.

Questa operazione, a ben vedere, comprime inevitabilmente anche lo stesso caso concreto: l'articolata *querelle* concernente il giudizio antidiscriminatorio sembra recedere pian piano nella marginalità all'interno di una decisione in cui, non a caso, è emerso criticamente il difetto di rilevanza rispetto alla quale si invocava addirittura una modifica della l. n. 87 volta ad attuare una deroga in caso di controversie ordinarie di questa natura (RUGGERI 2024). È innegabile, infatti, come il giudice sposti l'attenzione sui menzionati chiarimenti concernenti il rapporto fra fonti e fra sedi di garanzia: 1) rapporto legge-regolamento: il regolamento riproduttivo non può essere al centro della controversia perché rischia di scardinare un ordine fondato sul principio di legalità e sul principio di gerarchia delle fonti; 2) antinomia fra fonte interna e fonte dell'unione: il giudice pone ordine nei rapporti fra queste due fonti, non rinnegando gli strumenti predisposti dall'ordinamento e considerandoli interconnessi e funzionali l'uno all'altro nel momento in cui si intrecciano e danno reciproco assolvimento alla tutela dei diritti.

In conclusione, si prospetta, da un lato, il binomio *disapplicazione-immediatezza di intervento* e, dall'altro, la coesione fra *annullamento-certezza di stabilità e rimozione totale*, quali vie che coesistono e che rafforzano le garanzie a disposizione.

4. Conclusioni

I frammenti di un intento di sistematizzazione sopra evidenziati sembrano trovare una loro più compiuta ricomposizione nella sentenza n. 181 del 2024, una controversa decisione che, pur ponendosi all'apparenza in linea di continuità con la già descritta pronuncia n. 15 dello stesso anno, farebbe emergere fra le righe l'esigenza di apporre un punto fermo.

Il *casus belli*, com'è noto, presenta delle caratteristiche tutt'altro che inedite e, a ben vedere, quasi classiche se osservate nella prospettiva del filone della doppia pregiudizialità e in comparazione alla farraginosità e agli intrecci normativi e ordinamentali della sopradescritta vicenda avente ad oggetto il giudizio antidiscriminatorio. La Corte si confronta, infatti, con la più lineare e consueta esigenza di individuare la via rimediale più idonea laddove una disciplina interna contrasti al contempo con un principio costituzionale e cardine dell'ordinamento interno e unionale: il principio di uguaglianza e il principio di non discriminazione. Senza indugiare troppo sulla possibilità di far salva la normativa esaminata, data l'estraneità delle disposizioni censurate a quelle ipotesi legittime di disparità, giustificabili alla luce di specifiche esigenze e rispettose del principio di proporzionalità, l'incedere argomentativo della Corte torna, ancora una volta, sulla dimensione generale.

Riemerge il grande nodo del concorso fra strumenti e soluzioni, ponendo sin da subito l'accento sulla capacità delle varie sedi di contribuire in modo paritario, complementare e non escludente ad innalzare il livello delle garanzie.

Il risultato finale del quadro tracciato dalla Corte si rivela, tuttavia, nell'avanzare dell'*iter* logico ambivalente, nel senso letterale del termine.

Da un lato, infatti, l'eloquio della Corte appare ben lontano dall'intento di rivendicare velleità di accentramento (CARAVITA 2018; TEGA 2020) risultando, al contrario, quasi spasmodicamente attento a mantenere un registro conciliante che ribadisca l'esistenza di un concorso di attori e rimedi, *ugualmente* idonei, *ugualmente* legittimati, *ugualmente* capaci di porsi a servizio «ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze» in un quadro di soluzioni unitario. Si affretta, infatti, a porre l'accento sull'assenza di alcuna contrapposizione – sempre che ve ne fosse necessità – fra il sindacato accentrato e le sedi concorrenti, “scaricando” pacificamente sulle spalle del giudice comune il compito di scegliere caso per caso il rimedio più “appropriato” per neutralizzare la norma giudicata lesiva. Benché inserita all'interno di un quadro argomentativo caratterizzato da una valorizzazione dell'elemento diffuso, già tale passaggio sembra suggellare in via definitiva, seppur fra le righe, il definitivo tramonto della doverosità della disapplicazione, apparentemente ridimensionata ad un tono facoltizzante (CHIAPPETTA 2025).

Dall'altra parte, tuttavia, il percorso logico prescelto dalla Corte sembra porre fin dall'inizio le basi per orientare pacificamente il lettore verso la rivelazione per cui, nonostante la piena equidistanza fra gli attori coinvolti, il sindacato di legittimità costituzionale offrirebbe sempre “una mano più salda” laddove ci si confronti non solo con l'esigenza di assicurare una piena certezza del diritto ma soprattutto – e in aggiunta – con l'obiettivo di assicurare la tutela delle posizioni soggettive coinvolte (LEONE 2020).

Ben lontano dalla più didascalica e asettica argomentazione della sent. n. 15, interamente modellata sull'evidenza logica della maggior efficienza che il giudizio sulle leggi assicurerebbe nel ripristinare la legalità violata, l'architettura della Corte sembra qui rafforzarsi calcando la mano sulla dimensione garantistica piuttosto che su quella delle fonti.

Anticipando il punto finale del suo ragionamento anche da un punto di vista semantico – abbondano fin da subito i riferimenti agli «strumenti di tutela dei diritti fondamentali» e «all'effettività delle garanzie» – e quasi pervenendo a tale esito senza disvelarlo *ab origine*, la Corte pare accompagnare con garbo verso l'idea che tale soluzione, pur essendo una delle tante possibili nello strumentario del giudice comune, riveli pian piano tutto il suo *surplus* di utilità, anche sotto il profilo degli attrezzi ermeneutici a disposizione.

Da un canto, infatti, pur assistendo alla presenza di un sistema di «tutele sempre più integrate» (punto 6.4 del Considerato in diritto), sotto il profilo oggettivo «la

questione di legittimità costituzionale offre la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall'ordinamento, con l'efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell'Unione europea». E, dall'altro, sarebbe la duttilità dell'armamentario della Corte a offrire ulteriore rassicurazione, potendo la stessa, «grazie alla molteplicità e alla duttilità delle tecniche decisorie che adopera [...]» rimediare «nel modo più incisivo alle disarmonie denunciate dal rimettente, anche colmando le lacune che possano derivare dalla caducazione delle norme illegittime»; si portano alla luce così quella flessibilità e quelle potenzialità garantistiche che, a dispetto dei toni pacati di partenza, gli altri soggetti, apparentemente, sembrerebbero non assicurare in ogni contesto.

Rispetto alle premesse originarie, dunque, andrebbe progressivamente a snodarsi una pronuncia in cui indirettamente non si mostra un *favor* precostituito verso quelle tendenze centripete già ampiamente dibattute alla luce della sent. n. 269 (SCACCIA 2018; REPETTO 2019); quanto piuttosto si darebbe sfoggio a delle motivazioni razionali per sostenere che, in un contesto caratterizzato da un sistema eccellente di rimedi e da un architettura ordinamentale unionale orientata verso una vocazione sempre più “costituzionale” – come testimonia senza sforzo la convergenza fra art. 3 e principio di non discriminazione nel caso concreto – il giudizio delle leggi si affermerebbe comunque in determinate circostanze come il più idoneo *competitor* per garantire una nomofilachia (BARBARESCHI 2022) la cui preservazione non è fine a sé stessa ma essenziale a evitare ricadute sui diritti coinvolti. L'arduo obiettivo di «fugare ogni incertezza» (punto 6.5 del Considerato in diritto) nelle circostanze in cui possa profilarsi uno sfrangiamento ermeneutico e applicativo sembra essere corroborato, nel caso di specie, anche con una inedita sfumatura sostanziale.

Questo orientamento sembra connotare lo sviluppo rifondativo sopradescritto della Corte in una trama a maglie larghe ma che appare comunque animata da un'intrinseca coerenza.

Ad ogni modo, tuttavia, il percorso dimostrativo prescelto dalla Corte sembra essere caratterizzato, ancora una volta, dalla volontà di supportare il ruolo primario della propria funzione, ancorando la primazia del suo intervento, anche nel dialogo istituzionale “esterno”, a presupposti oggettivi auto vincolanti.

Se gli argomenti sopra evidenziati sembrano rivestire un carattere funzionale ben esplicitato, ovvero suggerire al giudice comune, nell'ambito della propria discrezionalità/facoltà di scelta, quali siano le condizioni che richiederebbero l'azione omogeneizzante e maggiormente garantista della Consulta, capace di offrire un risultato “più efficace” in un'ottica formale e sostanziale, dall'altra sembrano profilarsi due presupposti oggettivi che farebbero scattare la suggerita prelazione dell'azione della Corte, elevando il rimedio del sindacato quale *primus inter pares*.

In primo luogo, dovrebbe sussistere un'asserita violazione dell'art. 117 e, dunque, di un obbligo comunitario, condizione che sembrerebbe relativizzare, ai fini dell'in-

dividuazione della soluzione pretoria più appropriata, quel cruciale e consolidato *discrimen* fra fonti dotate di efficacia diretta e fonti non direttamente applicabili (ZANON 2024). E, infine, emerge il “vincolo dei vincoli” che maggiormente connota la pronunzia quale presupposto imprescindibile dell’azione della Corte: la necessaria sussistenza di un “tono costituzionale”.

Se il primo criterio oggettivo potrebbe risultare facilmente accertabile, poiché formalmente rinvenibile in qualità di parametro invocato, più opaco appare il riferimento, privo peraltro di alcuna delucidazione ulteriore, del tono costituzionale. Sebbene, infatti, appaia autoevidente la scelta di attingere al familiare lessico dei conflitti di attribuzione (MEZZANOTTE 1979; BIN 1996, FABRIZZI 2019), l’apparentamento appare solo semantico ma non funzionale. Diversamente da quella sfera del giudizio in cui l’invocazione del tono appare avere una *ratio* di attenta circoscrizione del giudizio, nei confini del sindacato di legittimità, questo vincolo pare assumere una connotazione espansiva (CARUSO 2025; CHIAPPETTA 2025), idonea, in assenza di opportune precisazioni, a rivestire un ruolo di criterio fumoso ed evanescente, essendo arduo tracciare quali siano le questioni di legittimità costituzionale che non intacchino principi o interessi di rilievo costituzionale.

Dall’altra parte, tuttavia, volendo tracciare un parallelismo e una continuità con la prospettiva “interna” citata, si potrebbe assegnare al “tono costituzionale” una lettura ulteriormente sostanzialista, tracciando una connessione con il presunto canone della «*menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali* (corsivo aggiunto)». In quella sopraccitata giurisprudenza la Corte pareva ristrutturare i vincoli del proprio attivismo modellandoli sostanzialmente, ossia tarandoli attentamente sulla sostenibilità del *vulnus*, sulla rilevanza del bene costituzionale e sulla sua attinenza a valori “personalissimi” i quali, se oggetto di “grave aggressione” legittimerebbero un interventismo a versi sciolti altrove non legittimabile.

In questa circostanza la più criptica locuzione potrebbe essere inquadrata quale riproposizione più succinta di tale orientamento che troverebbe la propria funzione di canone vincolante anche quando venga in rilievo non più l’alternativa spinosa fra non intervento e azione creativa da parte della Corte quanto piuttosto il ricorso alla soluzione del sindacato accentrato in un quadro caratterizzato da vie rimediali in concorso. In altre parole, dunque, in presenza di un potenziale pregiudizio prodotto da una fonte interna suscettibile di intaccare uno dei pilastri valoriali dell’ordinamento, la soluzione dell’annullamento e l’entrata in scena dell’organo costituzionale risponderebbe al massimo livello di garanzia assicurabile sia sotto il profilo della certezza del diritto sia sotto il profilo della tutela sostanziale dei diritti in gioco.

Il “tono”, in questa circostanza specifica, e il suo “nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale” verrebbe “soddisfatto” dalla duplice compresenza di un danno

irreparabile di un bene costituzionale. La rilevanza di quest'ultimo andrebbe ad esser soppesata proprio in relazione alla prossimità o co-essenzialità rispetto uno di quei pilastri che fungono da fondamenta dell'ordinamento della Repubblica, rappresentato icasticamente nel caso di specie da una patente disparità di trattamento che intacchi direttamente il principio di uguaglianza.

Se, dunque, il riferimento agli obblighi internazionali rivestirebbe un ruolo di criterio strettamente formale, il riferimento al “tono” diverrebbe un criterio che identifica – o che aspira ad identificare – il rischio di menomazione prodotto da una violazione che risalirebbe pericolosamente fino alle fondamenta valoriali dell'ordinamento giuridico, giustificando così la prelazione di quel meccanismo di difesa rappresentato dal sindacato accentrato.

Il “tono costituzionale”, dunque, potrebbe acquisire un significato più stratificato: esso rappresenterebbe, a sua volta, l'esito di quel percorso evolutivo in corso volto a riconoscere ed accogliere definitivamente la peculiarità dell'oggetto del giudizio. Si adattano così consapevolmente l'esigenza di utilizzare criteri di intervento intellegibili e chiari, tipici di un ordinario processo, alla peculiarità della “materia costituzionale”, valorizzando le potenzialità assiologiche del giudizio incidentale e della dimensione soggettiva della tutela all'interno della funzione garantistica.

BIBLIOGRAFIA

- ANGIOLINI V. (1995), *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, in *Il Foro italiano*, I.
- ARCURI A. (2024), *La forma delle fonti. La problematica del potere normativo nello Stato membro dell'Unione europea*, Bologna, Bologna University Press.
- BARBARESCHI S. (2022), *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Napoli, Editoriale scientifica.
- BARBARESCHI S. (2024), *L'ordinato funzionamento delle fonti interne» e il “concorso” degli strumenti di tutela dei diritti. Considerazioni sulla sentenza n. 15 del 2024*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 2.
- BIN R. (1996), *L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione*, Milano, Giuffrè.
- BIN R. (2020), *Perché Granital serve ancora*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *Granital revisited? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, Bologna, Bologna University Press.
- CARAVITA B. (2018), *Roma locuta, causa finita? Spunti per un'analisi di una recente actio finium regundorum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 15.
- CARTABIA M. (2013), *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013*, in *www.cortecostituzionale.it*.
- CARUSO C. (2025), *La gerarchia ritrovata. Blocco di costituzionalità e sistema delle fonti nel processo di integrazione europea*, in F. FABRIZZI, G. PICCIRILLI (a cura di), *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia e Unione Europea. Studi sulle fonti del diritto*, Torino, Giapichelli.

- CATELANI E. (1994), *La motivazione delle decisioni processuali*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, Giappichelli.
- CHIAPPETTA A. (2025), “Sarà il giudice a scegliere il rimedio più appropriato”: l’inciso definitivo della Corte costituzionale tra sindacato accentrato di costituzionalità e meccanismo diffuso di attuazione del diritto UE, in *Federalismi.it*, n. 4.
- FABRIZZI F. (2019), *La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri*, Torino, Giappichelli.
- FABRIZZI F., PICCIRILLI G. (2025), *Presentazione. Fenomenologia delle fonti ed evoluzione dell’ordinamento, nel suo rapporto con la dimensione europea*, in F. FABRIZZI, G. PICCIRILLI (a cura di), *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia e Unione Europea. Studi sulle fonti del diritto*, Torino, Giappichelli.
- LEONE S. (2020), *In che direzione va la nuova giurisprudenza costituzionale sui casi di violazione di diritto fondamentale a doppia tutela?*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, Bologna, Bologna University Press.
- LUCIANI M. (2023), *Ogni cosa al suo posto*, Milano, Giuffrè.
- MEZZANOTTE C. (1979), *Le nozioni di “potere” e di “conflitto” nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1.
- MORRONE A. (2019), *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2.
- MORRONE A. (2024a), *Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?*, in *Rivista AIC*, n. 3.
- MORRONE A. (2024b), *Positivismo giudiziario. Appunti a partire dalle c.d. omissioni legislative*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1.
- PINARDI R. (2021), *L’horror vacui nel controllo di costituzionalità su misure di carattere sanzionatorio (note a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2021)*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 3.
- PIZZORUSSO A. (1996), *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. BESSONE (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli.
- REPETTO G. (2019), *Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “doppia pregiudizialità” in materia di diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 4.
- ROMBOLI R. (1996), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino, Giappichelli.
- RUGGERI A. (2020), *Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1.
- RUGGERI A. (2024), *Ancora in tema di tecniche di risoluzione delle antinomie tra norme interne e norma sovranazionali self-executing (a prima lettura di Corte cost. n. 15 del 2024)*, in *ConsultaOnline*, n. 1.
- RUGGERI A. (2025), *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, in *Federalismi.it*, n. 16.
- RUOTOLO M. (2020), *Corte costituzionale e legislatore*, in *Diritto e Società*, I.
- RUOTOLO M. (2021), *Oltre le “rime obbligate”?*, in *Federalismi.it*, n. 3.
- SCACCIA G. (2018), *L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 gennaio 2018.
- SILVESTRI G. (2020), *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, n. 4.

- TEGA D. (2020), *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, Bologna University Press.
- VIGANÒ F. (2021), *La proporzionalità della pena*, Torino, Giappichelli.
- ZANON N. (2021), *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, n. 3.
- ZANON N. (2024), *Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost.*, in *Federalismi.it*, n. 30.